

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e VIVIANI ARTURO

Annunziata il 25 gennaio 1957

Trattamento previdenziale dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena e dell'Istituto di San Paolo di Torino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 luglio 1939, n. 1272, di conversione del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, prevede la discrezionale facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concedere esoneri dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia dei lavoratori dei quali sia garantito un trattamento di quiescenza e di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi e gestioni speciali.

Com'è noto, da tempo il Ministero del lavoro non ritiene di avvalersi del predetto potere discrezionale e di derogare, attraverso atti amministrativi, eventualmente invocabili come precedente e perciò dilatabili nelle pratiche conseguenze, dal criterio mutualistico generale sul quale si orienta l'assetto delle pensioni della previdenza sociale.

Proprio nel rispetto di tale tendenza, l'adozione di provvedimenti eccezionali di stralcio dal sistema generale di posizioni previdenziali di determinati gruppi di prestatori d'opera è stata negli ultimi tempi in concreto riservata alla competenza del potere legislativo, non nella forma di esoneri (per i quali sarebbe sufficiente la procedura dell'atto amministrativo), ma con la dichiarazione che quei particolari trattamenti sono sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: si ricordano a tal proposito la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, riguardante la previdenza e l'assistenza dei giornalisti e la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza e l'assistenza dei dirigenti di aziende industriali.

Dai provvedimenti suddetti appare come, anziché concedere esoneri, si intendesse stabilire per legge che specifiche prestazioni previdenziali sono sostitutive di quelle generali, volendosi con ciò contemperare la esigenza di non costituire precedenti amministrativi, con quella di riconoscere stati di fatto e di diritto relativi a trattamenti più favorevoli di gruppi — di scarsa rilevanza numerica — di prestatori d'opera che ne auspicavano il mantenimento, che erano sinora rimasti in concreto estranei alla previdenza sociale e la cui inclusione nel vasto complesso del sistema pensionario dell'I. N. P. S. non avrebbe a questo arrecato apprezzabili benefici.

La proposta che sottoponiamo alla vostra sanzione tende ora a riconoscere e a disciplinare uno stato di diritto e di fatto da tempo lontano acquisito dai dipendenti da antiche istituzioni creditizie: il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto bancario San

Paolo di Torino, enti plurisecolari le cui tradizioni e benemeritenze nel campo economico e sociale sono generalmente note e costituiscono pagine gloriose della storia economica italiana.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico che garantiscono al loro personale un particolare trattamento di quiescenza aziendale sono quattro: il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia che per legge applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato e conseguentemente sono esclusi dall'assoggettamento all'obbligo assicurativo contro l'invalidità e la vecchiaia; il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, le cui regolamentazioni dei rapporti di lavoro, in materia relativa anche all'attività di servizio, riservano ai dipendenti posizioni di privilegio in confronto di quanto è previsto dai contratti di lavoro vigenti per il settore di credito; in particolare la più favorevole disciplina della quiescenza aggiuntiva alle indennità di anzianità — che discende e si collega alle ben note tradizioni degli Istituti in materia assistenziale e sociale e che è inscindibile dal complesso del trattamento normativo ed economico — ha sempre costituito e tuttora costituisce gelosa prerogativa costantemente e tenacemente difesa dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Tutte le rappresentanze del personale del Monte dei Paschi di Siena e dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con deliberazioni unanimi, hanno espresso la piena soddisfazione per le forme vigenti circa il trattamento di quiescenza, atte a tutelare le aspettative ed i diritti dei lavoratori, i quali auspicano risolutamente che il loro attuale regime di quiescenza sia integralmente mantenuto, con esclusione di ogni altra forma di pensione e formulano il voto fervido e fermo che il trattamento di riposo del personale sia esclusivamente assicurato dalle apposite casse aziendali.

La presente proposta non tiene soltanto conto dei voti della categoria; consegue altresì da rilevazioni obiettive circa le condizioni assicurate ai prestatori d'opera:

a) quanto ai contributi: le quote a carico degli Istituti sono più elevate di quelle previste dalla legge a favore dell'I. N. P. S. e il rapporto tra le contribuzioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro — stabilito dalla legge nella misura di un terzo e due terzi — è, presso entrambi gli Istituti, stabilito nella misura più vantaggiosa per i lavoratori di un quarto e tre quarti;

b) quanto al trattamento pensionario: le rendite sono determinate presso entrambi gli Istituti in misure notevolmente più favorevoli ai lavoratori, in confronto a quelle dell'I. N. P. S.; di gran lunga superiori a quelle dell'I. N. P. S. risultano le misure minime annue delle pensioni; di evidente interesse sono specifiche clausole che statuiscano adeguamento del trattamento pensionario in rapporto al costo della vita;

c) quanto al conseguimento del diritto alla pensione: il trattamento è riconosciuto da entrambi gli Istituti oltre che per limiti di età — come presso l'I. N. P. S. — anche quando, indipendentemente dall'età, siano compiuti determinati periodi di servizio o di iscrizione ai Fondi; norme più favorevoli sono stabilite a favore dei lavoratori nei casi di dispensa dal servizio; è previsto il diritto al pensionamento anticipato al 55° anno di età congiuntamente ad un minimo di servizio mentre tale facilitazione non è concessa dall'I. N. P. S.;

d) quanto ai criteri di gestione, sicure garanzie per gli interessati sono costituite dalla democratica partecipazione all'amministrazione tecnico-finanziaria dei contributi e delle pensioni; dalle modalità di amministrazione; dagli accantonamenti già effettuati che sono destinati, in conseguenza delle norme che li regolano, a sempre incrementarsi;

e) altri evidenti vantaggi per i lavoratori sono costituiti da norme che garantiscono agli organi le rendite sino alla maggiore età; dalla concessione di indennità di molto superiore a quelle previste dall'I. N. P. S. nei casi di invalidità e di premorienza verificatisi prima del conseguimento del diritto alla pensione; dal mantenimento dell'intero assegno a favore dei pensionati che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, mentre l'I. N. P. S. in tali casi pratica la riduzione del 25 per cento.

Per tutte le ragioni ricordate, gli Istituti in esame ed il personale dipendente non sono mai stati in concreto assoggettati all'obbligo delle assicurazioni sociali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La situazione eccezionale descritta è patrimonio acquisito dai lavoratori predetti (complessivamente circa 3.000) che subirebbero grave danno dalla inclusione nel sistema pensionario dell'I. N. P. S. mentre a questo — come si è ravvisato anche per i giornalisti e per i dirigenti industriali — non deriverebbe corrispondente vantaggio.

Per le esposte considerazioni, onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge, secondo la quale alle prestazioni delle casse di cui trattasi è riconosciuto carattere sostitutivo

dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed è stabilito — a titolo di garanzia per l'avvenire — che i contributi e le prestazioni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione obbligatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I trattamenti attuati dai Fondi e Casse aziendali per la pensione a favore dei dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e del Monte dei Paschi di Siena — istituti di credito di diritto pubblico — sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti forme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 2.

Le misure dei contributi dovuti ai predetti Fondi e Casse e le prestazioni di queste a favore degli iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.